

Indicazioni per integrazione dei documenti di spesa con l'indicazione del codice CUP

Come previsto dall'art. 4 "spese ammissibili", punto 7 del bando, **i documenti di spesa devono riportare il Codice CUP** che verrà comunicato ai beneficiari di concessione del contributo, a seguito del completamento dell'istruttoria tecnico-formale della domanda, **pena l'inammissibilità della relativa spesa**. Le imprese dovranno pertanto richiedere ai propri fornitori di inserire il CUP nelle fatture elettroniche relative alle spese da presentare per le agevolazioni previste dal bando, pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile;

Per le **fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP** e sprovviste dello stesso, **non sarà ammessa alcuna regolarizzazione o integrazione successiva** del documento di spesa che verrà escluso dal computo delle spese ammissibili.

Per le sole fatture emesse antecedentemente alla comunicazione del codice CUP le imprese beneficiarie **dovranno provvedere mediante apposita procedura all'integrazione del giustificativo di spesa con l'indicazione del CUP**, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438 del 2020, **esclusivamente in via telematica**, nelle modalità previste dalla Circolare Agenzia entrate 14/E 2019, **pena l'esclusione dei documenti di spesa dal computo della spesa ammissibile**.

La risposta ad interpello n. 438 del 2020 dell'Agenzia delle Entrate e la Circolare Agenzia entrate 14/E 2019 sono reperibili nella pagina dedicata al bando nel sito camerale.

La risposta a interpello n. 438 del 2020, prevede in proposito, per le fatture elettroniche:

“di realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, **nella circolare n. 14/E del 2019**. Come già indicato nella **circolare n. 13/E del 2018** (cfr. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - **senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento**, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - **inviare tale documento allo SdI**, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.”

Per ragioni di tracciabilità, conservazione e pronta verificabilità dell'integrazione dei documenti di spesa, **non è ammessa la modalità** di regolarizzazione che prevede la stampa del documento di spesa e l'apposizione con scritta indelebile del CUP o l'apposizione digitale del CUP direttamente sulla fattura interessata.

Si forniscono di seguito alcuni suggerimenti operativi per **l'integrazione elettronica** dei documenti di spesa.

L'azienda beneficiaria del contributo, per ogni singola fattura sprovvista di CUP emessa dai propri fornitori, dovrà **predisporre un documento di integrazione elettronica** avendo cura di riportare nello stesso tutti gli estremi necessari ad identificarla, **eventualmente anche allegando il file della fattura originaria**. La circolare dell'Agenzia Entrate n. 14/E del 2019 ai paragrafi 6.2 e 6.4. riporta le modalità operative per l'integrazione elettronica della fattura. Questa integrazione elettronica potrà riportare in una prima riga l'addebito dell'imponibile della fattura originaria (es. euro 1000,00 + iva) e una successiva riga di storno (es. – euro 1000,00 + iva) poiché l'importo è già stato fatturato e corrisposto, precisandolo nella relativa descrizione.

Il totale del documento, così facendo, sarà pari a zero.

Nei campi descrittivi si potranno aggiungere i dati del CUP comunicato all'impresa e di qualunque altro riferimento normativo necessario.

Queste fatture elettroniche, così predisposte, dovranno essere annotate nei registri IVA e non andranno a generare volume d'affari ai fini IVA.

I documenti elettronici creati andranno allegati alla pratica telematica di invio della documentazione di rendicontazione, unitamente alle fatture elettroniche, in formato xml.

L'obbligo di cui al comma 6 del DL 24/02/2023 n. 13 (inserimento del CUP in fattura) **non si applica** alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Alle spese sostenute direttamente dalle mamme imprenditrici, non imputate alla contabilità d'impresa e documentate tramite ricevute e notule e documenti assimilabili (con esclusione delle fatture) non si applica la procedura sopra riportata.